

Linee Guida per la Partecipazione alle Udienze Civili in Videoconferenza

Sommario

Premessa.....	1
Il computer.....	3
Installazione del programma.....	3
Creazione dell'account.....	3
Modalità per essere invitati all'udienza e per l'accesso all'aula virtuale.....	4
Suggerimenti per la partecipazione all'udienza.....	4

Premessa

Per fronteggiare l'emergenza COVID-19 con l'art. 83 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il Governo –per quanto attiene al settore giustizia- ha previsto il rinvio di tutte le udienze già fissate nel periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e la sospensione del decorso di tutti i termini processuali salve le eccezioni espressamente indicate.¹

1 D.L. 17/03/2020, n. 18

Art. 83 Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

In vigore dal 17 marzo 2020

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'[articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546](#).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'[articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#); procedimenti di cui all'[articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194](#); procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli [articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile](#) e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'[articolo 304 del codice di procedura penale](#), procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'[articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354](#);

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

Per tutelare la salute negli ambienti destinati all'amministrazione della giustizia per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 potranno essere adottate particolari misure organizzative. Per quanto riguarda la celebrazione delle udienze la norma prevede due diverse modalità:

- la trattazione scritta²
- la celebrazione dell'udienza in videoconferenza³

per quanto riguarda la celebrazione mediante collegamento da remoto saranno utilizzati i programmi **Skype for Business** e **Microsoft Teams**.

Entrambi i software sono di facile utilizzo ma mentre Skype for business (da non confondere con la versione gratuita di Skype che ha funzioni più limitate) è a pagamento, Microsoft Teams è gratuito.

Per quanto sopra si ritiene opportuno fornire una guida operativa (senza pretendere di considerarla esaustiva e nella consapevolezza di doverla aggiornare in corso d'opera) che possa essere di aiuto ai meno esperti, che dovranno partecipare alle udienze collegandosi da remoto.

Verranno di seguito illustrate le azioni che ciascun operatore dovrà porre in essere:

- installazione del programma
- creazione dell'account
- modalità per essere invitati all'udienza
- attività di udienza

verranno inoltre svolte delle considerazioni su alcuni accorgimenti comportamentali da adottare durante l'udienza.

Il computer

Il computer dovrà essere collegato ad una rete internet stabile e dovrà essere equipaggiato con telecamera, altoparlanti e microfono. Si raccomanda vivamente di assicurarsi per tempo che detti strumenti funzionino adeguatamente. In mancanza di altoparlanti e microfono si potranno usare degli auricolari (quelli forniti con i telefoni sono in genere ottimi), ma è certamente opportuno provare il sistema prima dell'udienza.

Installazione del programma

per prima cosa si deve scaricare la piattaforma TEAMS sul pc⁴.

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'[articolo 392 del codice di procedura penale](#). La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

2 D.L. 17/03/2020, n. 18, Art. 83 c. 7 f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;


3 D.L. 17/03/2020, n. 18, Art. 83 c. 7 h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

4 È possibile eseguire il collegamento anche senza scaricare la piattaforma sul pc e quindi utilizzando la versione web, così come è possibile scaricare la piattaforma anche sullo smartphone. In entrambi i casi però le funzionalità del software saranno limitate rispetto alla versione scaricabile. Per tale motivo al momento si consiglia l'uso della versione scaricabile su pc.



Guarda la video Guida

<https://www.youtube.com/watch?v=CQATH96YGMc&t=56s>



Aprire il motore di ricerca (google, firefox, edge, explorer o altro) ed inserire sulla stringa di ricerca il seguente link:

<https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/group-chat-software>

si aprirà una videata con evidenziato IMMETTI PASSWORD e più in basso in piccolo *Scarica l'app*; cliccare su *Scarica l'app*, poi su *scarica Teams*, poi su *esegui*.

A quel punto, ove si possieda già un account microsoft, si potrà effettuare l'accesso inserendo l'indirizzo email e la password. Altrimenti sarà necessario effettuare la registrazione.

Creazione dell'account

Ove non si possieda ancora un account Microsoft:

cliccare su REGISTRATI GRATUITAMENTE e seguire le istruzioni:

immettere un indirizzo email (non pec e che sia immediatamente disponibile in quanto per completare l'installazione il sistema invierà a quell'indirizzo una richiesta di conferma). Si consiglia di utilizzare un indirizzo che contenga nome e cognome perché così sarà più semplice per il G.I. riconoscere il soggetto invitato all'udienza.

scegliere l'opzione di utilizzo PER LAVORO

verificare la correttezza dell'indirizzo immesso e cliccare su CREA ACCOUNT

immettere una password e avere cura di conservarla

immettere il codice di sicurezza inviato da Teams all'indirizzo di posta elettronica indicato

immettere i dati richiesti e cliccare su CONFIGURA TEAMS

il sistema farà il resto.

Modalità per essere invitati all'udienza e per l'accesso all'aula virtuale

Per poter effettuare una videoconferenza su MS Teams, è necessario creare preliminarmente un contatto tra il soggetto che crea l'evento (il Giudice che chiama le parti all'udienza) ed i soggetti "invitati" all'evento. Tale contatto si crea con un invito che viene trasmesso (dal Giudice o dalla cancelleria) tramite email e che deve essere accettato dal destinatario.

L'udienza virtuale verrà fissata dal Giudice con provvedimento nel quale saranno indicati giorno e ora dell'udienza, nonché le istruzioni per effettuare il collegamento.

In particolare il Giudice, con il provvedimento di fissazione dell'udienza, inviterà le parti a comunicare un indirizzo email (non pec) entro il termine che riterrà opportuno. Tale indirizzo dovrà essere lo stesso usato per creare l'account Microsoft. È di fondamentale importanza prestare la massima attenzione al provvedimento del Giudice e rispettare alla lettera le indicazioni impartite.

Prima dell'udienza, il Giudice invierà all'Avvocato –all'indirizzo indicato- un messaggio email contenente il link per poter creare il contatto e accedere all'udienza.

Solo dopo che il destinatario avrà accettato l'invito, il Giudice potrà aprire il collegamento e tenere l'udienza (nel giorno ed all'ora stabilita).

A quel punto per poter partecipare all'udienza si dovrà solamente rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per la partecipazione all'udienza

La piattaforma di MS Teams è molto efficiente, ma per essere utilizzata al meglio richiede una certa dimestichezza. Si raccomanda quindi di installarla prima possibile e di provarla prima di partecipare all'udienza.

La partecipazione all'udienza da remoto comporta l'ingresso in una stanza virtuale ove viene celebrata una udienza ed ove, pertanto, si deve replicare, per quanto possibile, la medesima situazione che si avrebbe in un aula di Tribunale. Per quanto virtuale, l'udienza da remoto è pur sempre una attività formale e come tale va considerata, dovendo, come in ogni occasione, l'Avvocato onorare il principio del rispetto del decoro della professione. È quindi opportuno che il collegamento venga fatto da un ambiente adeguato, ove chiaramente, non vi siano persone oltre a quelle che avrebbero titolo per partecipare all'udienza.

Si consiglia di posizionarsi in modo da non avere la luce alle spalle e di attivare la funzione di annebbiamento sfondo cliccando sui tre pallini che appaiono sulla barra centrale (accanto al tasto rosso per chiudere il collegamento).